

**Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN
ID 2202**

CHIARIMENTI

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it,
www.mef.gov.it

* * *

1) Domanda

Con specifico riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, il Capitolato d'Oneri impone che ogni concorrente deve aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari un fatturato specifico medio annuo per "lotti Applicativi (nn. 1, 2, 3 e 4): servizi di sviluppo, servizi di manutenzione software, servizi di conduzione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN (di cui al capitolo 5 del Capitolato Tecnico Generale)". In virtù delle risposte ai chiarimenti nn. 46 e 92 e premesso che l'art. 105, comma 22 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che "Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.", si chiede di confermare che il concorrente, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica-finanziari sopra individuato, possa spendere anche il fatturato ottenuto per servizi erogati in qualità di subappaltatore autorizzato da un'Amministrazione del SSN.

Risposta

Si conferma.

2) Domanda

In considerazione delle richieste di chiarimento e relative risposte 12) e 80) pubblicate dalla Stazione Appaltante nel file "ID 2365 Chiarimenti_signed.pdf" il giorno 25/01/2022 e incentrate sulla corretta interpretazione dei vincoli di partecipazione per RTI/Consorzi "sovrabbondanti" (vincoli realizzati con finalità pro-competitività), si chiede di confermare che una società appartenente ad un gruppo industriale in possesso del 100% del requisito di partecipazione non possa aggregarsi in forma di RTI o Consorzio con una ulteriore società non appartenente a tale gruppo la quale sia già in grado singolarmente di soddisfare i requisiti di partecipazione. Si chiede di confermare infine che una società appartenente ad un gruppo possa sì concorrere insieme con un'altra società del medesimo gruppo che possieda il 100% del requisito di partecipazione purchè, anche in questo caso, del medesimo RTI/Consorzio non faccia parte un'ulteriore impresa - esterna a tale gruppo - già singolarmente in possesso del 100% del requisito.

Risposta

Per la prima domanda si precisa che nuovamente che ai fini dell'operatività del divieto, almeno due o più imprese devono essere in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione. Pertanto il RTI o Consorzio non sarà considerato c.d. "sovrabbondante" i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici di partecipazione; ii) oppure se un'unica impresa del RTI possiede singolarmente i requisiti economici di partecipazione e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggano tali requisiti ovvero li posseggano in misura inferiore al 100%. Nel caso di specie, pertanto, una **società X** appartenente ad un gruppo industriale in possesso del 100% del requisito di partecipazione potrà aggregarsi in forma di RTI o Consorzio con una ulteriore società non appartenente a tale gruppo la quale sia già in grado singolarmente di soddisfare i requisiti di partecipazione qualora tale **società X** non possieda il requisito al 100% in proprio, oppure qualora non partecipi alla medesima aggregazione un'altra società del medesimo gruppo in possesso del requisito al 100%.

Per la seconda domanda si conferma

3) Domanda

Si chiede di confermare che, analogamente a quanto dichiarato per il lotti 5-6 nella risposta alla domanda di chiarimento n. 24, anche per i Lotti 1-2-3-4 la sezione "1. PREMESSA" non concorra al limite complessivo di 45 pagine.

Risposta

Si conferma.

4) Domanda

In riferimento a quanto riportato a pag. 33 del capitolato d'onori: "Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando: a) ...; b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2. del presente Capitolato d'Oneri. Si precisa che, fermo restando quanto previsto per il caso di partecipazione a più lotti, ciascun concorrente dovrà indicare la quota di fatturato relativa a ciascuno dei lotti di partecipazione", si chiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti applicativi dove le imprese che compongono l'RTI NON mutino il ruolo di mandataria/mandante, sia possibile esprimere un valore unico complessivo del fatturato specifico del concorrente valido per tutti i lotti cui si intende partecipare, e che non risulta pertanto necessario esprimere la ripartizione della quota di detto fatturato sui singoli lotti.

Risposta

Non si conferma.

Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)